



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*  
Ufficio Legislativo




Prot. n.

Roma,

Alla

Direzione Generale per la qualità  
e la tutela del paesaggio,  
l'architettura e l'arte  
contemporanee

e per conoscenza al  
Segretariato Generale



Oggetto: *Articolo 167, commi 4 e 5, Codice dei beni culturali e del paesaggio.*

Con nota n. prot. 9503 del 29 luglio 2008, la Direzione Generale in indirizzo ha rimesso a quest'Ufficio una richiesta di parere inoltrata dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise, in ordine all'esatta interpretazione dell'art. 167, commi 4 e 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Al riguardo, l'Ufficio scrivente ritiene di confermare il parere n. prot. 23409 del 22 novembre 2006, già reso sullo stesso tema e allegato in copia alla presente.

In merito possono peraltro aggiungersi spunti e considerazioni a ulteriore conferma del precedente avviso espresso da quest'Ufficio.

Può invero osservarsi che, al di là del dato letterale del comma 4 dell'art. 167 – il quale sottopone, per quanto di interesse, al meccanismo della sanatoria “*i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati*” - occorre procedere ad una lettura sistematica e coordinata delle disposizioni, allo scopo di fornire alla predetta norma un significato idoneo a differenziarne in qualche modo l'ambito di applicazione rispetto alla previsione di cui all'art. 149, comma 1, lett. a), del Codice.

Quest'ultima disposizione prevede, infatti, la non assoggettabilità al regime dell'autorizzazione paesaggistica degli “*interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto*


esteriore degli edifici", i quali possono essere ricondotti alle tipologie di lavori previste dall'art. 167 Dlgs. n. 42/04.

Il raffronto tra le due citate disposizioni evidenzia, pur nella diversità dei termini adoperati, una parziale sovrapposibilità delle fattispecie in esse considerate. Così, ad esempio, i lavori di restauro di regola non comportano la creazione di superfici utili o volumi ovvero un aumento di quelli legittimamente realizzati.

Orbene, la sovrapposibilità delle due disposizioni testè considerata impone di attribuire in via interpretativa alla norma di cui all'art. 167 un ambito applicativo che in qualche modo si differenzi da quello proprio dell'art. 149 citato, poiché altrimenti la menzionata norma contenuta nell'art. 167 risulterebbe fortemente limitata nel suo ambito di applicazione, operando nella direzione di "sanare" interventi edilizi per la cui realizzazione la legge di regola non prescrive alcuna autorizzazione.

Il Capo dell'Ufficio

Mario Torsello



Segretario Generale

Oggetto: Articolo 167, commi 4 e 5, Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Con nota n. prot. 9503 del 29 luglio 2008, la Direzione Generale in indirizzo ha richiesto a questo Ufficio una richiesta di parere inoltrata dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise, in ordine all'esatta interpretazione dell'art. 167, commi 4 e 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Al riguardo, l'Ufficio scrivente ritiene di confermare il parere n. prot. 23409 del 27 novembre 2008, già reso sullo stesso tema e allegato in copia alla presente.

In merito possono peraltro aggiungersi appunti e considerazioni a ulteriore conferma del precedente avviso espresso da quest'Ufficio.

Può infatti osservarsi che, al di là del dato letterale del comma 4 dell'art. 167 - il quale sottopone, per quanto di interesse, al meccanismo della sanatoria "i lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati" - occorre procedere ad una lettura sistematica e coordinata delle disposizioni, allo scopo di tornare alla predetta norma un significato idoneo a differenziare in qualche modo l'ambito di applicazione rispetto alla previsione di cui all'art. 149, comma 1, lett. a), del Codice.

Quest'ultima disposizione prevede, infatti, la non assoggettabilità a regime dell'autorizzazione paesaggistica degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria o consolidamento strutturale e di restauro conservativo che non alterino lo stato artistico e paesaggistico.